



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale



APPROFONDIMENTI SULLA LEGGE 23 MARZO 2016, N. 41

IL NUOVO REATO DI OMICIDIO STRADALE

Le prime applicazioni pratiche, esempi e criticità

RELATORE

Cataldo Lo Iacono

Comandante Polizia Municipale di Montale

Mercoledì 25 maggio 2016 – ore 15
Auditorium Consiglio Regionale - Via Cavour n. 4 Firenze



Legge 23 marzo 2016, n. 41 «Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali»

CODICE PENALE - Articolo 589-bis. Omicidio stradale

1. **Chiunque** cagioni per colpa la morte di una persona con **violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale** è punito con la reclusione da 2 a 7 anni.

Chiunque?...

CODICE PENALE - Articolo 590-bis. Lesioni personali stradali gravi o gravissime

1. **Chiunque** cagioni per colpa ad altri una lesione personale con **violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale** è punito con la reclusione da 3 mesi a 1 anno per le lesioni gravi e da 1 a 3 anni per le lesioni gravissime.




Chiunque!



“Chiunque” può essere il conducente di un veicolo a motore che viola una delle disposizioni del codice della strada diverse da quelle indicate come aggravanti dai commi 5 dei citati articoli 589-bis e 590-bis. Ad esempio, viola una delle regole che disciplinano la precedenza tra veicoli.

Chiunque!



“Chiunque” può essere il conducente di un veicolo a motore che viola una delle disposizioni del codice della strada diverse da quelle indicate come aggravanti dai commi 5 dei citati articoli 589-bis e 590-bis. Ad esempio, viola una delle regole che pongono l’obbligo della precedenza ai pedoni.

Chiunque!



“Chiunque” può essere il conducente di un veicolo a motore che viola una delle disposizioni del codice della strada diverse da quelle indicate come aggravanti dai commi 5 dei citati articoli 589-bis e 590-bis. Ad esempio, viola la regola che impone l’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza.

Chiunque!



“Chiunque” è il conducente di un veicolo quando apre lo sportello per scendere o per salire non accertandosi di poterlo fare senza creare pericolo per gli altri utenti della strada. In questa immagine si vede che lo sportello viene aperto mentre sta passando un ciclista seguito a breve distanza da un pullman. L’impatto tra sportello e ciclista e l’improvvisa e inaspettata caduta di quest’ultimo, potrebbero non consentire al conducente del pullman di evitarne l’investimento.

Chiunque!



“Chiunque” può essere il passeggero dei veicoli. Nel caso che vediamo, è posizionato sul sedile posteriore di un'autovettura e non fa uso della cintura di sicurezza (cosa obbligatoria dal 1989). A seguito di incidente, viene spinto in avanti andando ad impattare con violenza contro la testa del conducente, od anche del passeggero che si trova sul sedile anteriore .

Chiunque!



“Chiunque” è il passeggero-genitore che, anziché sistemare il bambino nell'apposito sistema di ritenuta, se lo tiene sulle ginocchia e tra le braccia, e a seguito di tamponamento gli sfugge in avanti andando ad urtare contro le parti rigide dell'autovettura .

Chiunque!



Anche per i passeggeri vale quanto detto prima per i conducenti, circa l'incauta apertura degli sportelli dell'autovettura.

Chiunque!



“Chiunque” può essere anche il ciclista, quando, violando qualsiasi norma del codice della strada, ha un incidente con altri utenti oppure crea una turbativa che determina un incidente dove rimangono coinvolti materialmente altri utenti. Ad esempio, la sterzata istintiva compiuta da un automobilista che si avvede all'ultimo istante della presenza, nel buio e a margine della strada, di un ciclista privo di indumenti di alta visibilità e con un velocipede mancante di rifrangenti, e deviando repentinamente verso sinistra si scontra frontalmente con altro veicolo.

Chiunque!



“Chiunque” è anche il conducente di veicoli a trazione animale che viola le norme del codice.

Chiunque!



“Chiunque” è anche il pedone che attraversa la strada improvvisamente e fuori dall’attraversamento pedonale .

Chiunque!



“Chiunque” può essere chi occupa abusivamente il suolo pubblico, costituendo situazioni di pericolo per gli utenti della strada e tali da determinare incidenti.

Chiunque!



“Chiunque” può diventare il responsabile della ditta che esegue lavori o apre cantieri sulle strade e loro pertinenze senza dotarli delle necessarie protezioni...

Chiunque!



... oppure senza collocare e tenere in perfetta efficienza di giorno e di notte l'apposito sistema di segnalamento.



Chiunque!



“Chiunque”, però, può essere l'ente proprietario della strada. Ad esempio, quando non colloca la segnaletica obbligatoria...

Chiunque!



... quando non cura la manutenzione della segnaletica, delle attrezzature, degli impianti e dei servizi...

Chiunque!




... quando non segnala i pericoli presenti sulla strada o li segnala in maniera non appropriata...

Chiunque!



... quando non cura la pulizia della sede stradale, soprattutto nei casi in cui è viscida e scivolosa...

Chiunque!



... quando non provvede alla manutenzione della strada (e, purtroppo, sappiamo tutti in quali condizioni si trovano tante di esse)...

Chiunque!



... e sappiamo anche cosa comporta questa situazione per la generalità dei veicoli e per quelli a due ruote in particolare.

Chiunque!



IL TEMPO.IT

ROMA: PER LE BUCHE 100 INCIDENTI AL GIORNO



15 febbraio 2009

Le buche causano 100 incidenti al giorno. Sono la causa del 70% degli incidenti che coinvolgono i motociclisti. Le conseguenze sono sempre gravi. Vengono effettuati 40.000 interventi ogni anno, più di 100, in media, ogni giorno.



Le pene, effettivamente severe, stabilite per le ipotesi in commento, e la previsione perfino dell'arresto, potrebbero comportare una maggiore attenzione nei soggetti (amministratori e tecnici) che hanno l'obbligo di tenere le strade sicure, intensificando i controlli e gli interventi, seppur in un momento storico caratterizzato dalla difficoltà di reperire e destinare a tale scopo le risorse necessarie.

Articolo 583 c.p. - Lesioni colpose lievi, gravi e gravissime



Dal punto di vista operativo, per gli organi di polizia che svolgono servizi di polizia stradale, credo che la conseguenza più rilevante portata dalla legge 41/2016 riguardi le lesioni personali prodotte dagli incidenti stradali. Come ricorderete, fino al 24 marzo 2016, le lesioni erano sempre procedibili a querela, indipendentemente dalla loro gravità, per effetto della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale", più nota come "legge di depenalizzazione". Facevano eccezione le lesioni colpose aggravate causate dal conducente in stato d'ebbrezza alcolica o in stato di alterazione da stupefacenti.

LIEVE

se dal fatto deriva una malattia di durata pari o inferiore a 40 giorni

GRAVE


se dal fatto deriva: una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

GRAVISSIMA

se dal fatto deriva: una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Adesso, dopo 35 anni, la situazione è mutata ed è la seguente. Quando le lesioni sono lievi o lievissime (quelle che guariscono entro 40 giorni) continua a trovare applicazione l'art. 590 del codice penale. Rimangono quindi ferme sia la procedibilità a querela della persona lesa, sia la competenza del Giudice di Pace. Pertanto, nulla cambia per l'attività della Polizia Giudiziaria, che continuerà a predisporre e a trasmettere (salva diversa indicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria) la relazione prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 274 del 2000. Il caso sarà trattato davanti al Giudice di Pace qualora venga proposta la querela, oppure archiviato nel caso contrario. Chiaramente, se le lesioni sono state causate da un conducente che guidava in stato di ebbrezza alcolica di cui alle lettere b) o c) del comma 2 dell'articolo 186, o sotto l'influenza di stupefacenti in violazione dell'articolo 187, ovvero che si è dato alla fuga o ha omesso di prestare soccorso in violazione dell'articolo 189, dovrà essere trasmessa alla Procura della Repubblica la relativa notizia per l'avvio del procedimento penale di competenza del Tribunale monocratico.

Quando, invece, le lesioni sono "gravi o gravissime", rientrano nella previsione del nuovo articolo 590-bis e sono ora sempre procedibili d'ufficio e la competenza è passata al Tribunale in composizione monocratica. Pertanto, quando non c'è stata la guarigione entro i 40 giorni dall'evento, la Polizia Giudiziaria intervenuta per i rilievi del sinistro, deve predisporre la notizia di reato da trasmettere alla competente Procura della Repubblica. Detta notizia sarà unica anche in presenza di altri reati perseguibili d'ufficio (ad esempio, per violazione dell'articolo 186, 187 o 189) per evitare duplicazioni di procedimenti.



La certificazione medica attestante la durata delle lesioni



Qualcuno si è posto il quesito se, ai fini della verifica della procedibilità d'ufficio in materia di lesioni, la Polizia Giudiziaria deve tenere conto solo delle risultanze del primo referto ospedaliero. La risposta non può che essere negativa, perché la Corte di Cassazione ha sempre ritenuto che vanno conteggiati pure i tempi necessari per la convalescenza ed il riposo dipendenti dalla malattia.

È, quindi, opportuno che l'organo di polizia che provvede al rilievo dell'incidente, inviti - per iscritto e conservandone testimonianza - la persona o le persone ferite a fornire tutta la documentazione medica attestante il periodo di durata delle lesioni, per verificare il superamento o meno dei 40 giorni. Qualora non venga fornita la certificazione che prova il superamento del limite dei 40 giorni, si deve ritenere che il reato sia procedibile a querela. Ciò non esclude la possibilità per la persona offesa di presentare eventualmente la querela nei termini di legge.

Il sequestro probatorio dei veicoli nei casi di lesioni gravi e gravissime



Altra questione di non poco conto che si pone a seguito della decisione del legislatore della procedibilità d'ufficio delle lesioni gravi e gravissime, riguarda il sequestro probatorio dei veicoli. Come gli appartenenti agli organi di polizia stradale sanno, tale sequestro era ed è la regola negli incidenti mortali o con prognosi riservata, per la certa o molto probabile procedibilità d'ufficio. Ora che detta procedibilità è stata estesa a tutti i casi di lesioni personali stradali superiori a 40 giorni, il ricorso al sequestro probatorio risulterà necessario per l'esatta ricostruzione della dinamica dell'evento. Anche su questo punto, saranno utilissime le direttive delle Procure, ma la previsione dell'attenuante della pena quando l'evento non è dovuto a colpa esclusiva, rende praticamente inevitabile il ricorso al sequestro probatorio dei veicoli, per assicurarne la futura sottoposizione a perizia tecnica.

Ritiro e sospensione della patente a seguito di incidente con lesioni

PATENTE DI GUIDA		REPUBBLICA ITALIANA
1.	ROSSI	
2.	MARIO	
3.	14/01/89 GROSSETO (GR)	
4a.	15/04/2000	4c. MCTC-GR
4b.	15/04/2010	5. GR6335015A
7.	Mario Rossi	
9.	B	
8.	GROSSETO (GR) 23 S.LEONARDO	

Per quanto riguarda le sanzioni accessorie relative alla patente di guida, nulla di significativo è stato modificato circa il procedimento di ritiro e sospensione. In applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 223 del codice della strada, in tutte le ipotesi di incidente con lesioni alle persone (a maggior ragione quando sono mortali oppure gravi o gravissime) l'organo di polizia intervenuto per i rilievi provvede all'immediato ritiro della patente del conducente nei confronti del quale sussistono fondati elementi di evidente responsabilità.

Il Ministero dell'interno, con la circolare del 25 marzo 2016, già richiamata, raccomanda di procedere al ritiro immediato della patente solo quando, dall'evidenza dei fatti al momento del rilevamento del sinistro, sia possibile desumere in modo chiaro e senza necessità di ulteriori accertamenti, la responsabilità del conducente coinvolto nell'incidente. In ogni altro caso la patente non deve essere ritirata immediatamente. Chiaramente, il ritiro immediato – che deve essere valutato con particolare attenzione – richiede sempre e comunque la contestazione immediata degli illeciti amministrativi connessi e correlati, cioè della violazione alle norme di comportamento del codice della strada dalla quale risultano i suddetti fondati elementi di evidente responsabilità. In sostanza, ci deve essere un evidente nesso di causalità tra la violazione contestata e il sinistro, perché si proceda al ritiro della patente e alla sua successiva sospensione. Nei casi incerti **non** si deve procedere al ritiro.

Ritiro e sospensione della patente a seguito di incidente con lesioni

PATENTE DI GUIDA		REPUBBLICA ITALIANA
1.	ROSSI	
2.	MARIO	
3.	14/01/89 GROSSETO (GR)	
4a.	15/04/2000	4c. MCTC-GR
4b.	15/04/2010	5. GR6335015A
7.	Mario Rossi	
9.	B	
8.	GROSSETO (GR) 23 S.LEONARDO	

La patente immediatamente ritirata, deve essere trasmessa al Prefetto entro 10 giorni unitamente a copia del verbale di contestazione della violazione e del rapporto dell'incidente.

Il prefetto, ricevuti gli atti, se ritiene sussistenti i presupposti necessari, sospende l'abilitazione: fino a 3 anni per gli articoli 590/1 e 589-bis/1, o per 5 anni per gli artt. 589-bis/2-3-4-5 e 590-bis/2-3-4-5. In caso di condanna non definitiva la sospensione può essere prorogata fino ad un massimo di 10 anni. I provvedimenti cautelari del Prefetto sono opponibili al Giudice di Pace ai sensi dell'articolo 205 del codice della strada.

Connessione obiettiva di illeciti amministrativi con un reato




Articolo 221, comma 1, del codice della strada: “Qualora l’esistenza di un reato dipenda dall’accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa”.

Le violazioni accertate a seguito del rilievo di un sinistro stradale mortale o con lesioni personali gravi o gravissime devono essere verbalizzate e contestate.

Se il pagamento non è ammesso o non avviene, il verbale deve essere trasmesso al giudice penale. Tale circostanza deve essere indicata nel verbale.

Stessa procedura nel caso di illeciti amministrativi contestati in occasione di incidenti con lesioni lievi o lievissime, quando viene presentata la querela.

Impossibilità del ritiro immediato della patente



Se non è possibile l'immediato ritiro dell'abilitazione, per qualsiasi motivo, si invieranno il rapporto e il verbale al Prefetto rimettendo ad esso le ulteriori decisioni.

Soggetto con patente di guida di uno Stato estero



Al titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il Prefetto del luogo della commessa violazione inibisce la guida nel territorio nazionale per un periodo pari a quello per il quale si applica la sospensione della patente italiana.

Stessa tipologia di provvedimento nell'ipotesi in cui sarebbe prevista la revoca della patente di guida italiana.

Le aggravanti connesse a condotte particolarmente pericolose



Reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi e gravissime aggravati da condotte particolarmente imprudenti.

Commi 5 degli articoli 589-bis e 590-bis.

Vengono individuate una serie di violazioni che rendono manifesta una condotta considerata particolarmente pericolosa e punita in modo severo.

- in centro urbano **velocità** pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70km/h;
- su strade extraurbane **velocità** superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita;
- attraversare una intersezione con il **semaforo rosso**;
- circolare **contromano**;
- **invertire la marcia** in prossimità o corrispondenza di intersezioni, curve o dossi;
- **sorpassare** altro mezzo in corrispondenza di attraversamento pedonale
- **sorpassare** altro mezzo in corrispondenza di linea continua.

Eccesso di velocità



In **centro urbano** procedere ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70km/h.

Su **strade extraurbane** procedere ad una **velocità** superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita.

La valutazione quantitativa della velocità tenuta al momento dell'incidente può essere desunta dalle specifiche risultanze dei mezzi di prova individuati dall'articolo 142 del codice della strada (in particolare autovelox e tachigrafo) ovvero qualsiasi altro strumento tecnico che, direttamente o indirettamente, consenta di effettuare una siffatta valutazione in termini quantitativi esatti, ancorché non omologato. Ad esempio, i dati contenuti nei dispositivi installati sui veicoli dalle compagnie di assicurazione e nelle centraline che governano l'attivazione del sistema airbag. Ogni altra traccia utile alla determinazione della velocità (ad esempio la lunghezza della frenata e/o dello scarrocciamento e la deformazione subita dai veicoli nell'urto) deve essere acquisita con particolare cura, per consentire una successiva indagine peritale.

Semaforo rosso

Attraversare una intersezione con il semaforo disposto su luce rossa.

L'accertamento del fatto può avvenire attraverso le registrazioni video o fotografiche dello strumento appositamente omologato per l'accertamento delle violazioni semaforiche. Può avvenire anche attraverso la visione delle risultanze di telecamere di videosorveglianza esistenti nella zona interessata, oppure dall'acquisizione di eventuali testimonianze che, ancorché non sufficienti a consentire la contestazione dell'illecito amministrativo di cui all'articolo 146, comma 3, del codice della strada, possono comunque essere utilmente valutati dal giudice per l'applicazione dell'aggravante in argomento.



Circolazione contromano




La circolare **contromano**: occupazione di tutta o di una parte della carreggiata destinata all'opposto senso di marcia. Si tratta delle violazioni agli articoli **143**, commi 11 e 12, e **176**, commi 1, lettera a), e 19, codice della strada.




Il passaggio con il semaforo rosso e la guida contromano possono essere dovute alla distrazione causata dall'uso del cellulare.

Inversione del senso di marcia




La manovra di **inversione del senso di marcia** in **prossimità o corrispondenza di intersezioni, curve o dossi** è vietata per ragioni di visibilità.

Sorpasso vietato



L'aggravante riguarda il **sorpasso di altro mezzo** in:

- in corrispondenza di attraversamento pedonale;
- in corrispondenza di linea continua.



Concludo dicendo che l'omicidio stradale deve essere considerato un evento che accade "dopo" e che è preceduto da un "prima" che può e deve essere utilizzato con una attività continua, attenta e mirata nei controlli su strada, e per un serio impegno nella prevenzione, creando momenti di informazione per gli adulti e intensificando gli incontri di educazione stradale nelle scuole. Dopo 39 anni che svolgo questo lavoro, mi sono convinto che le sanzioni, per quanto minacciose, da sole non bastano. La partita della sicurezza stradale possiamo vincerla solo se si crea una vera e generalizzata cultura del rispetto delle regole.

Vi ringrazio per la gentile attenzione.